



Allegato "A"
Rae 38304

STATUTO DEL "CONSORZIO POLO UNIVERSITARIO OLBIA"

ART. 1

Costituzione

E' costituita una Associazione denominata "Consorzio Polo Universitario Olbia", in forma abbreviata: "PoloUniOlbia".

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione dell'istituto Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nella denominazione sociale, in forma sia estesa che abbreviata, dovrà essere inserita l'indicazione di "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS"; la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Consorzio Polo Universitario Olbia Ente del Terzo settore" ovvero in forma abbreviata "PoloUniOlbia ETS".

Da tale momento l'indicazione di "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" dovrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione, **quale ente di diritto privato**, è regolata dalle norme contenute nel presente Statuto, **dal D. Lgs. n. 117 del 2017 (c.d. Codice del Terzo Settore)**, dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile per quanto compatibili.

L'Associazione è costituita, altresì, ai sensi e per i fini di cui all'art.3 della Legge Regionale 7 agosto 2007, n.7 e agli artt. 60 e 61 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvato con R.D. 31/08/1933 n. 1592.

ART. 2

Sede

L'Associazione ha sede legale nella Città di Olbia in via Porto Romano n.8 e sede operativa in Corso Umberto, n.156.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze anche altrove.

ART. 3

Durata

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata ad ogni scadenza per ulteriori 5 anni, con il consenso di almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

ART.4

Personalità giuridica

L'Associazione ha personalità giuridica **nei modi e per tutti gli effetti previsti dalla legge.**

L'Associazione non può assumere obbligazioni per conto dei singoli associati e neppure rappresentarli, agendo la predetta entità sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio.

L'Associazione **non ha scopo di lucro, opera nel pubblico interesse nell'ambito del territorio della Regione Sardegna, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.**

ART. 5

Carlo Oliva Stefano



Obiettivi

L'Associazione **persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via esclusiva dell'attività di interesse generale di cui alla lettera g) dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, relativo alla formazione universitaria e post-universitaria**, con la missione di contribuire agli obiettivi generali dell'Università del XXI secolo, rivolti prioritariamente alla persona, al sapere e alla società democratica e con gli obiettivi specifici di:

- promuovere e diffondere la cultura universitaria;
- favorire e sviluppare la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico nei settori del turismo, ambiente, salute, *governance* pubblica, risorse umane *HR*;
- promuovere e diffondere la cooperazione interregionale, nazionale e internazionale, in un quadro di interdisciplinarietà ed integrazione con le realtà produttive e dei servizi;
- sostenere gli accordi di partenariato accademico rivolti all'attivazione di *double degree* e *joint degree*;
- promuovere e diffondere la produzione e la qualità delle pubblicazioni scientifiche frutto della cooperazione accademica a più livelli.

L'Associazione vuole rappresentare la struttura di riferimento per realizzare l'istituzione e la gestione, nel territorio della Gallura, di corsi di formazione universitaria, iniziative manageriali post laurea, post experience e lifelong learning (LLL) anche con modalità a distanza.

A tal fine l'Associazione previe opportune intese con le università, i dipartimenti, gli istituti, gli enti e le fondazioni interessate, in relazione anche alle esigenze delle attività economiche e sociali di maggiore interesse, siglerà gli accordi di programma e la stipula di apposite convenzioni.

Nell'ambito delle attività connesse e dipendenti, e comunque rientranti nell'ambito della formazione universitaria e post-universitaria, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà svolgere, le seguenti attività:

- gestione amministrativa, tecnico-logistica strutturale di supporto al regolare svolgimento dei corsi di Laurea afferenti il Polo Universitario di Olbia;
- gestione di altre attività di formazione di livello universitario, tesa all'aggiornamento professionale di tecnici, di ricercatori e di professionisti operanti nei settori pubblici e privati ed alla formazione di neolaureati, anche con l'istituzione e/o la gestione di Borse di studio proprie o finanziate dai associati o da soggetti terzi;
- promozione, anche mediante accordi con istituti di istruzione superiore e con enti di ricerca, nazionali ed esteri, al supporto logistico, operativo e finanziario per la realizzazione ed il funzionamento di corsi, seminari, laboratori, centri ed istituti di ricerca ad alto livello e scuole ad indirizzo speciale;
- promozione, con particolare riferimento alle realtà regionale e provinciale, di programmi di ricerca da svolgersi presso o con la collaborazione di centri, istituti, laboratori, dipartimenti universitari e centri di ricerca;
- supporto organizzativo e finanziario per iniziative qualificate, volte a favorire gli scambi con istituzioni culturali nazionali ed estere;



- interventi rivolti a promuovere, elaborare, organizzare ed attuare, anche in collaborazione con scuole, università ed altri enti di istruzione, iter formativi e corsi didattici specificamente volti all'aggiornamento professionale, alla preparazione di nuove professionalità e alla formazione di personale qualificato per il settore della ricerca;
- promozione di attività volte ad individuare fonti di finanziamento per la ricerca e per la didattica presso istituzioni locali, nazionali ed europee;
- promozione di attività congiunte fra imprese, Enti locali, altri soggetti pubblici o privati, nell'ambito di progetti di formazione e/o ricerca di rilievo europeo e internazionale, finalizzati allo sviluppo scientifico, tecnologico, gestionale ed economico e allo sviluppo di nuova imprenditoria;
- promozione di iniziative previste per il finanziamento della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati di ricerca, al fine di agevolare rapporti tra Enti locali, imprese pubbliche e private anche mediante opere di consulenza regolate da specifiche convenzioni;
- attività di sviluppo sperimentale, studio e raccolta dati, diffusione dei risultati mediante insegnamento o trasferimento di tecnologie nell'ambito delle energie rinnovabili e del risparmio energetico;
- gestione di borse e premi di studio e di stages presso le industrie e gli Enti locali per gli studenti universitari.

In coerenza con **l'attività di interesse generale** sopra indicata e per la migliore utilizzazione delle strutture all'uopo predisposte, l'Associazione potrà svolgere, **in via secondaria e strumentale ai sensi dell'articolo 6 del Codice del terzo settore**, ogni altra attività e servizi di natura formativa, di ricerca e di divulgazione, volte a sviluppare conoscenze e capacità operative anche avanzate, utili alle esigenze della pubblica amministrazione, delle imprese e degli enti e associazioni non commerciali, **attività da individuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.**

ART. 6

Soggetti associati

Alla data della sua costituzione fanno parte del Associazione:

- il Comune di Olbia
- l'Università degli Studi di Sassari
- l'ASPO S.p.A.
- il CIPNES Gallura
- il Associazione di Gestione A.M.P. Tavolara Punta Coda Cavallo
- la Sinergest Olbia S.p.A.
- la GEASAR S.p.A.
- l'Istituto Euromediterraneo-ISSR

Art. 6 bis

Partecipazione dell'Università degli Studi di Sassari

La partecipazione dell'Università degli Studi di Sassari (più oltre UNISS) all'Associazione avviene, di diritto e di fatto, in conformità dell'Atto di indirizzo del MIUR - prot. n. 000039 del 14/5/2018.

Corte Olbia Stefano



Conseguentemente, UNISS si riserva, qualora se ne presentasse l'esigenza, di attenersi a quanto indicato nell'Atto di indirizzo stesso.

UNISS quale Socio accademico fondatore, non essendo tenuto a corrispondere nessuna quota o contributo economico, così come previsto dagli articoli 11 e 12, non risponde in alcun modo delle obbligazioni sociali.

In caso di insolvenza da parte di uno degli associati in relazione alle obbligazioni assunte dall'Associazione nel suo interesse, i restanti associati si impegnano a tenere indenne UNISS da ogni eventuale pretesa dei terzi.

UNISS, qualora il patrimonio dell'Associazione non sia sufficiente rispetto alle obbligazioni sociali assunte, non risponderà in alcun modo sussidiariamente in quanto tenuta esclusivamente all'apporto scientifico, culturale e organizzativo, così come previsto dagli articoli 9 e 11.

Il Presidente dell'Associazione designa il Coordinatore del Comitato Scientifico, di cui all'art. 19, d'intesa con il Rettore di UNISS.

ART. 7

Ammissione di nuovi associati

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, **potranno essere ammessi altri associati partecipanti**, pubblici o privati, che siano interessati alle finalità dell'Associazione.

All'atto dell'ammissione, ad eccezione degli associati accademici di cui all'art. 9, i nuovi associati devono impegnarsi a contribuire con una quota iniziale al fondo associativo e con una quota annuale di adesione nelle misure stabilite dallo stesso Consiglio.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;**
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;**
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'Associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio di Amministrazione.**

L'esercizio dei diritti associativi spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli Associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota di adesione, ad eccezione degli associati accademici di cui all'art. 9.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati medesimi e tra questi ultimi e gli organi sociali;**



- b) **rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;**
- c) **versare, ad eccezione degli associati accademici di cui all'art. 9, la quota di adesione all'Associazione nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione; le quote e i contributi associativi non sono trasferibili.**

ART. 8

Perdita della qualità di Associato

La qualità di associato si perde:

- per recesso, da comunicarsi con almeno sei mesi di preavviso mediante PEC o lettera raccomandata A/R .
- per esclusione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione qualora l'associato venga meno agli impegni assunti in qualità di associato, danneggi gli interessi dell'Associazione mediante atti che ne compromettano o ne pregiudichino l'attività, non rispetti le disposizioni del presente Statuto o le determinazioni assunte nelle forme di rito dagli Organi dell'Associazione.

All'associato escluso non compete alcun rimborso delle quote conferite o dei contributi da lui versati al fondo dell'Associazione, né alcuna spettanza sul patrimonio della medesima.

ART. 9

Tipologia degli associati

Gli Associati si dividono nelle seguenti categorie:

ASSOCIATI FONDATORI: sono i soggetti, pubblici o privati, che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.

ASSOCIATI ORDINARI: sono i soggetti pubblici o privati ammessi a far parte dell'Associazione, in conformità alle norme di cui al precedente art. 7.

ASSOCIATI ACCADEMICI: sono i soggetti pubblici o privati ammessi a far parte dell'Associazione per la loro importanza nel mondo accademico e sono tenuti al solo apporto scientifico, culturale ed organizzativo oltre ai diritti ed alle prerogative indicate nei successivi articoli.

Alla data della costituzione l'Università degli Studi di Sassari oltre al ruolo di associato fondatore riveste anche la qualifica di Associato Accademico.

ASSOCIATI SOSTENITORI: sono le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti che, condividendo la finalità dell'Associazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi attraverso dei contributi in denaro corrisposti annualmente od una tantum, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione ovvero, operativamente mediante l'esercizio di un'attività anche professionale o l'apporto di beni materiali o immateriali.

ART. 10

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni immobili, mobili, titoli di credito e valori che per acquisto, lasciti, donazioni, ecc. vengano in legittimo possesso dell'Associazione;

Carlo Alberto Stefano



- dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate.

L'Associazione risponde, con il suo patrimonio, delle obbligazioni sociali.

Qualora il suo patrimonio si dimostrasse non sufficiente, ogni socio risponde sussidiariamente in misura massima pari alla somma dovuta per la quota sociale relativa all'anno in corso.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 11

Entrate dell'Associazione

Costituiscono entrate dell'Associazione:

- a) le quote erogate dagli associati fondatori, le quote di iscrizione dei nuovi associati e le quote associative annue di cui all'art.12 del presente statuto;
- b) contributi erogati a vario titolo dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dalla Regione Autonoma della Sardegna, da altre amministrazioni statali e regionali, da enti pubblici o privati, italiani o stranieri, per le attività dell'Associazione;
- c) eventuali contributi straordinari e conferimenti volontari degli Associati;
- d) contributi dello Stato nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle leggi vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;
- e) finanziamenti, contributi o appalti dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi, progetti, lavori o servizi;
- f) contributi di qualsiasi genere e provenienza, pubblica o privata, nonché di eredità, elargizioni, offerte, sovvenzioni, lasciti, donazioni, sottoscrizioni, liberalità, raccolta fondi e contributi volontari, **da realizzare ai sensi dell'articolo 7 del Codice del terzo settore;**
- g) gli interessi attivi e le rendite patrimoniali;
- h) le somme riscosse per qualsiasi altro titolo, comprese quelle a titolo di rimborso spese per servizi prestati agli associati.

Gli Associati Accademici sono tenuti al solo apporto scientifico culturale ed organizzativo.

L'Associazione non ha fini di lucro ma realizza la propria attività con modalità economica e pertanto la programmazione e la realizzazione dell'attività deve tendere all'autosufficienza della gestione ordinaria.

ART. 12

Esercizio sociale e contributi degli associati

L'esercizio sociale e finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

L'attività dell'Associazione viene organizzata sulla base di programmi annuali approvati dall'Assemblea.

Ciascuno degli associati, ad eccezione degli Associati Accademici, contribuisce periodicamente in misura paritaria al sostentamento economico dell'Associazione,



secondo quanto viene deliberato dall'Assemblea che approva i programmi annuali di cui al precedente comma.

I contributi così determinati sono obbligatori per tutti gli associati, sempre esclusi gli associati accademici, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

ART. 13

Struttura operativa

L'attività dell'Associazione viene organizzata sulla base dei programmi approvati dall'Assemblea.

L'Associazione può avvalersi della collaborazione operativa fornita dagli associati o da personale direttamente assunto secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, in conformità alla vigente normativa.

L'Associazione potrà avvalersi, altresì, di beni strumentali di proprietà degli associati a titolo gratuito o remunerativo secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, **nel rispetto di quanto stabilito dal Codice del terzo settore.**

ART. 14

Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente dell'Associazione
- il Collegio Sindacale
- il Comitato Scientifico

ART. 15

Assemblea degli associati

L'Assemblea è formata dagli associati, se soggetti fisici e dai rappresentanti degli Enti associati.

Ogni Ente associato deve indicare il proprio rappresentante con comunicazione scritta inviata al Presidente dell'Associazione.

L'indicazione del rappresentante è valida fino a nuova comunicazione.

Ogni associato dispone di un voto in assemblea.

L'Assemblea è convocata con lettera raccomandata del Presidente inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza nel luogo indicato nell'avviso di convocazione che può essere anche al di fuori della sede dell'Associazione.

Nel caso di Assemblea che debba deliberare in merito a modifiche statutarie, l'avviso contenente l'ordine del giorno dovrà essere inviato agli associati almeno 15 giorni prima della prevista adunanza.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata

Carlo Alberto Stefano



sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno:

- entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del programma di attività e del bilancio previsionale per l'esercizio successivo, con relativo riparto delle quote di partecipazione dei soci, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- entro il 28 febbraio di ogni anno per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e della relazione del Consiglio sull'attività svolta, **ovvero dell'eventuale bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del Codice del terzo settore.**
- L'Assemblea viene comunque convocata ogni volta che lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o i rappresentanti di almeno 1/3 dei associati.

È compito dell'Assemblea:

- **approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;**
- **approvare il programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;**
- **approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;**
- **determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione;**
- **eleggere e revocare i componenti del Collegio Sindacale, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore, anche in funzione di revisione legale dei conti al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;**
- **decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;**
- **approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;**
- **deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;**
- **deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione o da altro organo sociale.**
- **deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;**
- **deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;**

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti almeno i due terzi degli associati.

Essa delibera validamente sia in via ordinaria che straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, **fatta salva la diversa maggioranza prevista dall'articolo 22 per lo scioglimento dell'Associazione.**



ART. 16

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea che ne determina altresì il numero dei componenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove ogniqualvolta il Presidente lo ritiene opportuno, previa comunicazione scritta inviata tramite PEC o con altri strumenti che ne diano prova di ricevuta, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, ridotti a tre nei casi di urgenza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Qualora il Consiglio sia composto da un numero pari di membri, superiore a due, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione.

In particolare al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- nomina tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente con durata della carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio;
- **redige i bilanci di esercizio consuntivo e preventivo dell'Associazione, ovvero l'eventuale bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del terzo settore; redige, altresì, la relazione annuale sull'attività svolta sottoponendola all'assemblea per l'approvazione;**
- predispone il Programma di Attività annuale da sottoporre all'Assemblea;
- delibera sulle richieste di nuove adesioni;
- stabilisce eventuali rimborsi spese per il Presidente e per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio, inoltre, può proporre all'Assemblea lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 17

Presidente

Il presidente dell'Associazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione in conformità al precedente art. 16, ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Convoca l'Assemblea degli Associati, convoca il Consiglio di Amministrazione e ne dirige i lavori, sottopone all'esame del Consiglio i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Inoltre, vigila sui servizi amministrativi e contabili, assume per conto dell'Associazione gli impegni connessi con l'attività dell'Associazione e stipula i relativi contratti, svolge compiti di coordinamento ed esercita, in generale, tutte le attività che gli sono affidate per legge.

Carlo Orlando Stefano



In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente al Presidente.

ART. 18

Collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale, qualora nominato, è composto da:

- a) un presidente, iscritto nel registro dei revisori contabili;
- b) due membri effettivi, iscritti nel registro dei revisori contabili;
- c) due membri supplenti.

I componenti del Collegio sono eletti dall'Assemblea, che fissa gli emolumenti da corrispondere ai Sindaci effettivi, nei limiti di cui all'articolo 8 del Codice del terzo settore.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Collegio Sindacale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 2397 e segg. Codice Civile.

2. Il Collegio Sindacale esercita le seguenti funzioni:

- a) **vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2011;**
- b) **vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;**
- c) **esercitare il controllo contabile;**
- d) **esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;**
- e) **attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;**
- f) **partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.**

3. Nei casi previsti dall'art.31, comma 1, del Codice del terzo settore, il Collegio Sindacale, in quanto costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro, può esercitare anche la revisione legale dei conti.

4. Il Collegio Sindacale ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Le attività e gli atti del Collegio dei Sindaci devono risultare da apposito libro dei verbali, tenuti a cura del Presidente del Collegio stesso.

ART. 19

Comitato scientifico



Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di soggetti, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, particolarmente qualificati e di riconosciuto prestigio nelle materie di interesse dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e collabora con gli altri Organi dell'Associazione nella definizione dei programmi e delle attività e competenze ad essi assegnati.

In particolare esso formula pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale ne richieda espressamente il parere l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato Scientifico hanno la medesima durata in carica del Consiglio di Amministrazione. L'incarico può cessare in ogni tempo per dimissioni, incompatibilità o revoca, senza necessità di giusta causa.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell'Associazione e si riunisce su convocazione del medesimo. Il Presidente, tenuto conto dell'art. 6bis, designa il Coordinatore del Comitato Scientifico al fine del migliore svolgimento delle attività del Comitato stesso.

Il Comitato Scientifico si riunisce in seduta plenaria almeno una volta all'anno, in occasione della predisposizione del Programma di Attività per il successivo Anno Accademico e del connesso Bilancio Preventivo, e in tutte le occasioni in cui ciò sia richiesto da parte di uno dei membri.

ART. 20

Trasparenza e pubblicità degli atti

L'Associazione opera nel rispetto del principio di trasparenza e, per quanto applicabile, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

Tutti gli atti adottati dagli organi dell'Associazione sono soggetti a pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni dalla data di adozione, nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy.

ART. 21

Foro competente

Gli Associati si impegnano a risolvere in via stragiudiziale ogni controversia. Qualora ciò non sia possibile è competente esclusivo il Foro di Tempio Pausania.

ART. 22

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea in sede straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Carlo Alberto Stefano



ART. 23

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento specificatamente alle disposizioni normative che regolano le Associazioni e gli enti del terzo settore, richiamate nell'articolo 1 del presente Statuto.

Corte Aldo Stefano

A horizontal line with a decorative flourish at the end, likely a signature or a decorative element.